

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2014
590/2014/R/EEL**

**RICONOSCIMENTO, PER L'ANNO 2013, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'EMISSION
TRADING SYSTEM, LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE AI
SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 23 aprile 2009, n. 2009/29/CE (di seguito: direttiva 2009/29/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e sue modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/00);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13 (di seguito: decreto legislativo 30/13);
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 27 luglio 2012, n. 20/12, contenente l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti (di seguito: deliberazione 20/12);
- la deliberazione del Comitato 20 settembre 2012, n. 22/12, contenente le modifiche apportate agli allegati della deliberazione 20/12;
- la deliberazione del Comitato 20 dicembre 2013, n. 29/13;
- la deliberazione del Comitato 26 febbraio 2014, n. 6/14 (di seguito: deliberazione del Comitato 6/14);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione e

distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);

- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 31 maggio 2014, DMEG/EFR/7/2014 (di seguito: determinazione 31 maggio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92, per il periodo 2013-2015; tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall'Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento;
- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, sia pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:
 - a) il numero di quote scoperte (differenza annuale, se positiva, tra il numero di quote rese come risultante dall'attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 30/13, e il numero di quote assegnate) e
 - b) il minimo tra 1 e il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- l'articolo 3, comma 2, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare siano suddivise in due parti:
 - a) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU (P_{FLEX}). Tali quote, per ogni anno solare, sono pari al minimo tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e il numero massimo di titoli CER ed ERU ancora utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo di cui alla direttiva 2003/87/CE, come definito, per ogni gestore, dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
 - b) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA (P_{EUA}). Tali quote, per ogni anno solare, sono pari alla differenza tra le quote di emissione

- complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e le quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU;
- con la deliberazione 6/14, il Comitato ha quantificato, per ogni gestore di impianti, i titoli CER ed ERU ancora utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo di cui alla direttiva 2003/87/CE;
 - l'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che:
 - a) il valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
 - b) il valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
 - l'articolo 4, comma 3, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri;
 - l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 307/2013/R/eel, con riferimento all'anno 2013, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} :
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2013;
 - b) ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2013.
 - l'articolo 6, comma 2, della deliberazione 307/2013/R/eel, con riferimento all'anno 2013, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} :
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - d) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - e) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
 - con la determinazione 31 maggio 2014, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, previa informativa al Collegio dell'Autorità, ha quantificato i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , espressi in euro/t, riferiti all'anno 2013 applicando l'articolo 4, commi 1 e 2, nonché l'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 307/2013/R/eel; e che, in particolare, per l'anno 2013:
 - a) il valore del termine P_{FLEX} è pari a 0,44 €/t;

- b) il valore del termine P_{EUA} è pari a 4,38 €/t;
- l'articolo 5, comma 2, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che gli oneri complessivamente riconosciuti per ogni impianto sono annualmente pari al prodotto tra il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento, suddivise tra quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU e quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA, e i corrispondenti valori annuali riconosciuti per ogni quota di emissione;
- l'articolo 5, comma 2, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che il rimborso degli oneri riconosciuti viene operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per ogni società istante e per ogni impianto, sulla base dei dati trasmessi dalla medesima società ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 307/2013/R/eel, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 3 della medesima deliberazione, distinguendo tra quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{FLEX} e quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{EUA} ;
- quantificare l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della deliberazione 307/2013/R/eel, pari al prodotto tra il numero di quote di cui al precedente alinea e i rispettivi valori unitari P_{FLEX} e P_{EUA} definiti, per l'anno 2013, con la determinazione 31 maggio 2014, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 4, comma 3, della deliberazione 307/2013/R/eel;
- prevedere che il rimborso degli oneri di cui al precedente alinea venga operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dall'articolo 5, comma 4, della deliberazione 307/2013/R/eel

DELIBERA

1. Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce ai produttori elencati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nella medesima tabella;
2. il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49, del Testo Integrato Trasporto. A tali fini, Cassa conguaglio per il settore elettrico è autorizzata ad effettuare anticipazioni al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate utilizzando le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione anche oltre il limite previsto al punto 2, della deliberazione 114/2012/R/com;

3. la presente deliberazione viene trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni